

Modello F24: le regole di compensazione

L'Agenzia potrà sospendere i modelli F24 con compensazioni a rischio. La novità nella Legge di Bilancio 2018.



Nella Legge di Bilancio 2018 è previsto che l'Agenzia delle Entrate possa **sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24** relativi a **compensazioni che presentano profili di rischio**. Se il credito risulta correttamente utilizzato, o decorsi 30 giorni dalla presentazione del modello stesso, il pagamento è eseguito e le relative compensazioni sono considerate effettuate alla data indicata nel file telematico inviato. In caso contrario, la delega di pagamento verrà scartata e le relative

compensazioni/pagamenti non si considereranno effettuati.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2018 ha stabilito i criteri e le modalità di attuazione di questa norma.

Modello F24: le recenti novità in materia di compensazione

Nel corso del tempo **l'utilizzo del Mod. F24 cartaceo è stato sempre più disincentivato** da parte del Legislatore, **a favore invece delle modalità telematiche**.

Modello F24: attuali regole di presentazione

Nel caso di: **F24 con compensazione a saldo zero**, la presentazione è **esclusivamente telematica**, sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati. Possono essere utilizzati i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (**Fisconline/Entratel**). In questo caso, quindi, non è possibile utilizzare il mod. F24 cartaceo, né il servizio di remote/home banking di banche/poste;

F24 con compensazione con saldo a debito, le modalità di compensazione sono diverse a seconda che si tratti di soggetti privati o titolari di partita Iva, **i soggetti privati** possono usare tutti i servizi telematici (Entratel/Fisconline, remote/home banking).

F24 senza compensazione, le modalità di presentazione sono diverse a seconda che si tratti di soggetti privati o titolari di partita Iva, **i soggetti privati** possono usare sia i **servizi telematici** (Entratel/Fisconline, remote/home banking), sia il **modello cartaceo, indipendentemente dall'importo**.

Sospensione Modelli F24 a rischio

Con il [provvedimento del 28.08.2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha stabilito i **criteri** con cui può sospendere le deleghe di pagamento ritenute a rischio:

- **tipologia di debiti** pagati;
- **tipologia di crediti** compensati;
- **coerenza dei dati** indicati nel Mod. F24;
- **dati presenti nell'Anagrafe Tributaria** o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai
- soggetti indicati nel Mod. F24;
- **analoghe compensazioni effettuate in precedenza** dai soggetti indicati nel Mod. F24;

- **pagamento di debiti iscritti a ruolo** (art. 31 comma 1 D.l. 78/2010);

Sia i criteri selettivi che la procedura di sospensione saranno applicati, laddove compatibili, anche ai residui casi in cui è consentita la presentazione di deleghe di pagamento contenenti compensazioni attraverso i servizi telematici messi a disposizione da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

Le nuove regole entreranno in vigore a partire dal 28.10.2018.

Qualora **l'amministrazione finanziaria** ritenga che una delega di pagamento è a rischio **comunica** - con apposita ricevuta - al soggetto che ha inviato il modello F24, **che la delega di pagamento è sospesa, indicando anche la data di fine del periodo di sospensione**, che non può essere maggiore di 30 giorni dalla data di invio del Modello F24. La sospensione riguarda tutto il contenuto della delega di pagamento. Durante il periodo della sospensione, per l'eventuale debito presente sul Mod. F24, non viene effettuato l'addebito sul conto indicato nel file telematico e può essere chiesto l'annullamento della delega di pagamento, secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

A seguito delle verifiche effettuate, l'Agenzia delle Entrate può rilevare che il **credito**:

- **non è stato correttamente utilizzato.** In questo caso allora comunicherà al soggetto che ha inviato il file telematico lo **scarto del Mod. F24**, tramite apposita ricevuta, indicando anche la relativa motivazione. Tutti i pagamenti e le compensazioni contenute nel mod. F24 scartato si considereranno non eseguiti. In caso di mancata comunicazione di scarto entro il periodo di sospensione, l'operazione si considererà effettuata nella data indicata nel file telematico;
- **è stato correttamente utilizzato.** In questo caso **il mod. F24 si considererà a regolarmente eseguito alla data indicata nel file telematico inviato** e: in caso di Mod. F24 con saldo a zero, l'Agenzia comunicherà con apposita ricevuta l'avvenuto perfezionamento della delega di pagamento; in caso di Mod. F24 con saldo positivo (poiché la compensazione era parziale), l'Agenzia invierà la richiesta di addebito sul conto corrente indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

Durante il periodo di sospensione, prima che sia comunicato lo scarto o lo sblocco del Mod. F24, il contribuente può inviare all'Agenzia delle Entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per la finalizzazione della delega.